



CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

STATUTO

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI

CAPO 1 - CONFIGURAZIONE GIURIDICA

Art. 1 - Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Venafro è ente locale autonomo.
2. Rappresenta la comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, ne favorisce il progresso civile, sociale, politico, culturale ed economico.
3. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.
4. Ha autonomia impositiva e finanziaria secondo le previsioni dello statuto e dei regolamenti e nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto.

Art. 2 - Sede – territorio – stemma – gonfalone

1. La sede del Comune è ubicata nel palazzo civico sito in Piazza Cimorelli n. 2. Gli organi del Comune si riuniscono di norma nella sede comunale. In casi particolari il consiglio e la giunta possono riunirsi in luogo diverso dalla sede comunale.
2. Il territorio del Comune di Venafro ha una estensione di Kmq. 41,57 (quarantuno virgola cinquantasette) e comprende le frazioni di Ceppagna e Vallecupa, la borgata Le Noci, ed il nucleo abitato La Madonnella.
3. Il Comune di Venafro confina con i seguenti Comuni: Ciorlano (CE), Sesto Campano, S. Pietro Infine (CE), Pozzilli, Conca Casale
4. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "CITTA' DI VENAFRO" con lo stemma concesso con Decreto Reale in data 13 agosto 1914, registrato alla Corte dei Conti il 24 agosto 1914 al Reg. 50, foglio 112.

L'uso e la riproduzione dello stemma sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

Art. 3 - Albo Pretorio

1. Le attività del Comune si svolgono nel principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nella sede comunale è previsto apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.

3. La pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi può avvenire anche per via telematica, in tal caso nella sede comunale sarà presente idonea postazione per la consultazione.
4. La pubblicazione degli atti è effettuata a cura degli uffici a ciò preposti.
5. Al fine di garantire un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previsti ulteriori spazi e forme di pubblicità in apposito regolamento.

CAPO 2 – PRINCIPI GENERALI

Art. 4-Principi e finalità generali

1. Venafro, città di radicate tradizioni democratiche, di grande operosità, di solidarietà diffusa, di forte consuetudine alla partecipazione; aperta alla presenza e ai rapporti con popoli e culture diverse; sede di diocesi Vescovile, centro culturale e scolastico; polo industriale, commerciale e del terziario avanzato; città d'arte con ricche vestigia storico – architettoniche e sede di importanti istituti culturali, rappresenta il punto di riferimento di un vasto territorio lungo la vallata del Volturno e si propone come uno dei soggetti essenziali in una vasta area urbana nella provincia di Isernia.

2. Il Comune, pertanto, ispira la propria azione ai seguenti principi:

- a) riconoscimento dei diritti inviolabili della persona, della pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di opinioni politiche di tutti i cittadini, in una visione di reale parità tra uomo e donna;
- b) difesa e affermazione dei principi fondamentali della Costituzione Repubblicana, dei valori della democrazia;
- c) riconoscimento del carattere laico della città, dei suoi sentimenti e tradizioni religiose, dei valori della solidarietà e dell'impegno in campo civile e sociale, anche attraverso forme di volontariato;
- d) affermazione dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, con l'assieme del suo patrimonio storico e artistico, beni essenziali della comunità.

3. Il Comune finalizza la sua azione a:

- a) dare rilievo istituzionale alla rete della cittadinanza attiva e alle forme di relazione e di collegamento tra questa e gli organi della democrazia rappresentativa, garantendo la consultazione, l'informazione, l'accesso agli atti, nonché al controllo e alla gestione dei servizi pubblici da parte dei cittadini singoli o associati;
- b) operare per superare le discriminazioni di fatto esistenti fra i sessi, attuando "le azioni positive" tese a rimuovere gli ostacoli per la realizzazione delle pari opportunità;
- c) valorizzare la persona anziana nella società ed operare per prevenire il distacco dalla famiglia;
- d) promuovere la solidarietà della comunità locale favorendo l'espressione dell'identità culturale e la partecipazione di minoranze etniche e religiose presenti nel territorio; realizzando politiche ed iniziative di accoglienza e di riconoscimento dei diritti in favore degli stranieri immigrati, esuli, rifugiati politici e nomadi, in collaborazione con enti e associazioni del volontariato;
- e) favorire la presenza di entrambi i sessi nella composizione della giunta e degli altri organi collegiali comunali e di enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti;
- f) assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, nonché una organizzazione della struttura diretta a realizzare, secondo i criteri di efficacia ed economicità, l'efficienza degli uffici e dei servizi, individuando le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi;
- g) promuovere, in collaborazione con le associazioni e le istituzioni che operano nel settore, la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale - storico - artistico e delle tradizioni locali e la salvaguardia dell'ambiente, quale obiettivo prioritario e generale della propria azione amministrativa;

- h) favorire la valorizzazione e il recupero qualificato del centro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e centro delle attività economiche - culturali e sociali della città;
- i) operare per l'attuazione di un efficiente sistema di sicurezza e assistenza sociale, di tutela attiva delle persone in situazioni di disagio fisico, psichico ed economico al fine del loro superamento, anche favorendo e sostenendo le associazioni del volontariato;
- l) coordinare in collaborazione con i Comuni del territorio della Valle del Volturno e con istituzioni a livello provinciale, regionale ed extra-regionale:
- l'assetto e l'utilizzo del territorio ed il recupero e la salvaguardia del bacino fluviale del Volturno, dell'area delle Mortine e del parco olivetato;
 - la programmazione e lo sviluppo del commercio, della piccola e media industria, dell'artigianato e del terziario avanzato;
 - la promozione dei prodotti agricoli locali, con particolare attenzione alle colture dell'olivo, il rilancio del turismo, collegato alla valorizzazione della produzione artigianale e alla promozione dei prodotti agricoli, nonché alla fruizione del patrimonio artistico e culturale della zona;
 - il sostegno all'iniziativa economica, pubblica e privata, ed alle forme di associazionismo e di cooperazione;
- m) partecipare alle iniziative, nell'ambito della Comunità Economica Europea e in quello internazionale, per lo sviluppo di forme di cooperazione, di scambi e di rapporti con comunità locali ed enti territoriali di altri paesi, improntati all'affermazione dei valori della pace, della libertà e della democrazia.

Art. 5 – Funzioni

1. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle funzioni ha come riferimento la popolazione ed il territorio comunale.
2. Il Comune esercita le funzioni proprie precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo i principi dello statuto, fatte salve le funzioni espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento, sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
4. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali.
5. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
6. Le funzioni per i servizi di competenza statale sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo.
7. Il Comune esercita, altresì, le funzioni allo stesso conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
8. Le funzioni di cui al comma 7. (sette), sono esercitate secondo i rapporti finanziari e le risorse fissate dalla legge. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale o regionale possono essere affidate al Comune dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari assicurando le risorse necessarie.

CAPO 3 - RAPPORTI ISTITUZIONALI

Art.6-Rapporti con la Regione e gli altri Enti Locali

1. Il Comune promuove, in forme idonee, la cooperazione con i Comuni contermini, con la Provincia e con la Regione per realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali finalizzato

allo sviluppo economico, sociale e civile. A tal fine il Comune contribuisce alla definizione delle forme e dei modi di partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani, dei programmi e degli altri provvedimenti della Regione. In particolare interviene nella determinazione dei criteri e delle procedure per la formazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica, della pianificazione territoriale, attuativi dei programmi regionali e concernenti i Comuni e le Province.

2. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti in piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune promuove, con i Comuni dell'area territorialmente contigua, le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo continuato funzioni e servizi pubblici organizzabili e gestibili a livello sovra e pluricomunale.

4. Il Comune adegua la propria normativa a quella della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

CAPO 1 – PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.7-Criterio di individuazione

1. Ai sensi dello statuto sono considerati cittadini titolari dei diritti di partecipazione tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto riconosciuto di lavoro, studio o di utenza dei servizi.

Art. 8-Valorizzazione delle libere forme di organizzazione dei cittadini.

1. Il Comune partecipa alla vita democratica della città unitamente agli altri soggetti della comunità locale.

2. Il Comune, quale rappresentante degli interessi generali della collettività, ha un rapporto diretto con i cittadini singoli o associati. A tal fine si dota di regole, strutture ed istituti di partecipazione e democrazia diretta che permettano di compiere democraticamente le scelte, consentendo, altresì, di decidere e di governare.

3. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni.

Considera, pertanto, suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti; il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture ed ai servizi della amministrazione; di avanzare istanze, proposte e valutazioni; di interloquire pubblicamente con l'amministrazione, di essere consultati e di controllare l'azione amministrativa.

4. In particolare il Comune si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano l'azione dei cittadini, garantendo un continuo collegamento con gli organi comunali, rendendo disponibili propri spazi, strutture e risorse, in relazione al raggiungimento di fini di interesse generale.

5. Il Comune promuove altresì organismi di partecipazione aventi, in piena autonomia funzionale, il compito di cooperare allo sviluppo civile, sociale, economico della comunità, nonché alla formazione ed attuazione dei programmi e delle scelte dell'amministrazione.

6. Il Comune riconosce come proprio dovere fornire l'informazione sull'attività amministrativa, nelle forme più idonee, a garanzia dello sviluppo democratico della collettività e della partecipazione attiva dei cittadini.

Art. 9-Rapporti con le associazioni

1. Il Comune considera l'articolazione della comunità in associazioni, gruppi spontanei, movimenti e forme di aggregazione sociale e religiosa, come un patrimonio di competenze e conoscenze che contribuiscono alla crescita della società civile e che sottendono alle scelte di governo.

2. A tal fine:

a) sostiene le attività ed i programmi delle libere forme associative, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;

b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari riguardanti l'associazionismo;

c) prevede la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi di partecipazione istituiti dal Comune; garantisce la consultazione delle libere forme associative accreditate su qualsiasi atto o provvedimento che riguardi il settore di interesse delle stesse. I soggetti di cui sopra possono avanzare proposte riguardanti il loro specifico campo di interesse. In tal caso è fatto obbligo agli organi deliberanti competenti di esaminarle fornendo risposta nei tempi e con le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini;

d) mette a disposizione delle libere forme associative, aventi sede o operanti nel territorio comunale, mezzi e strutture occorrenti per il perseguimento delle proprie finalità, secondo i criteri e le modalità dell'apposito regolamento sulla concessione dei benefici economici;

e) si avvale di associazioni o di comitati appositamente costituiti per la organizzazione di manifestazioni, assegnando agli stessi i fondi necessari, che dovranno essere rendicontati.

3. Il Comune riconosce specifici diritti ed agevolazioni alle associazioni del volontariato. I rapporti tra il Comune e il volontariato possono essere regolamentati da apposite convenzioni che debbono salvaguardare le reciproche autonomie.

4. Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti delle libere forme associative e delle associazioni del volontariato che risultino accreditate presso il Comune sulla base di criteri e modalità previsti in leggi ed in regolamenti.

Articolo 10. - Organismi di partecipazione.

1. Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione finalizzati alla migliore gestione della città che abbiano come riferimento nuclei omogenei nella struttura urbana che vengono individuati sotto il nome di Vicinati.

2. Ogni Vicinato è costituito dall'Assemblea dei cittadini che hanno la residenza nell'area che da esso corrisponde urbanisticamente e che costituisce organizzativamente un forum civico. Ogni Assemblea ha al suo interno un Comitato di Coordinamento della Partecipazione formato da 5 Componenti effettivi e 2 Uditori eletti dai residenti nel Vicinato.

3. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento della Partecipazione sono regolati da un Regolamento approvato dal Consiglio Comunale che stabilisce anche il numero dei Vicinati che potrà variare nel tempo in conseguenza di esigenze urbanistiche o demografiche nonché forme di raccordo tra i vari organismi di Vicinato.

Art. 11-Forme di consultazione della popolazione

1. Le modalità di funzionamento delle forme di partecipazione sono disciplinate dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

Art. 12-Petizioni – proposte – istanze

1. I cittadini singoli o associati possono avanzare all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare

rilevanza. Alle stesse viene data risposta scritta nei tempi e con le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

2. Qualora le questioni sollevate rivestano particolare rilevanza e rientrino nelle competenze della giunta o del consiglio comunale, le stesse vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo deliberante, invitando il primo firmatario della petizione, istanza o proposta ad illustrare il senso e le motivazioni della stessa, nei termini e con le modalità previsti dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini. Nel corso della seduta l'organo deliberante provvede ad adottare la decisione dandone comunicazione scritta all'interessato o agli interessati nei termini previsti dal suddetto regolamento.

3. I cittadini singoli o associati possono presentare proposta di atto deliberativo adeguatamente motivata e sottoscritta indirizzandola all'amministrazione comunale. Il sindaco o il presidente del consiglio, a seconda della competenza, valutata l'opportunità e la fondatezza, possono iscriverla all'ordine del giorno della prima seduta utile degli organi deliberanti. Nel corso della seduta di detti organi i firmatari della proposta di atto deliberativo sono invitati ad illustrarla nei termini e con le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini. L'organo competente assume la decisione conseguenziale.

4. Di tutte le istanze - petizioni - proposte presentate e delle decisioni assunte viene data ampia pubblicizzazione a cura dell'ufficio stampa e dell'ufficio relazioni con il pubblico attraverso il bollettino comunale e gli altri spazi e strumenti di informazione del Comune.

5. I cittadini hanno altresì diritto di presentare direttamente ai dirigenti o funzionari responsabili di uffici e servizi istanze e petizioni su problematiche e disservizi per materie e funzioni attinenti alla competenza degli stessi.

6. I suddetti responsabili sono tenuti a fornire direttamente risposte motivate entro i termini previsti dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

7. Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate vanno registrate al protocollo generale, copia delle stesse, a cura dell'ufficio protocollo, va inviata al Sindaco e/o al difensore civico che è tenuto a garantire che le stesse siano esaminate nei tempi e con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

Art. 13-Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi di particolare interesse partecipativo l'adozione del provvedimento finale è preceduta da una istruttoria pubblica allo scopo di configurare l'interesse pubblico concreto da perseguire.

2. L'istruttoria pubblica è indetta dal consiglio comunale su iniziativa della giunta, di almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri assegnati.

3. Le modalità di svolgimento dell'istruttoria sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 14-Azione Popolare

1. I cittadini singoli o associati, purché elettori, possono far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. In seguito all'ordine del giudice con il quale viene integrato il contraddittorio nei confronti del Comune, chi ha promosso l'azione o il ricorso dovrà assumersi l'onere delle spese a cui eventualmente il Comune sia condannato, salvo che quest'ultimo costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi.

Art. 15-Diritto all'informazione e all'accesso

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici.

2. Il Comune garantisce a tutti i cittadini singoli o associati il diritto all'informazione relativa all'attività da esso svolta o concernente dati o atti di cui lo stesso sia in possesso, ancorché si riferiscano ad attività poste in essere da aziende autonome e speciali, da istituzioni, da consorzi, da enti pubblici, da gestori di pubblici servizi, da società o enti da esso dipendenti controllati o a cui lo stesso partecipa in veste pubblica.
3. E' assicurato il diritto di accesso ai documenti amministrativi, previa richiesta scritta e motivata al sindaco secondo la vigente normativa, in forma di presa visione o in forma di estrazione di copie, previo pagamento dei costi di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visione.
4. Il regolamento sull'accesso agli atti, documenti e servizi disciplina le forme, i modi ed i tempi per l'esercizio del diritto di informazione e di accesso, detta le norme necessarie ad assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sui tempi e l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
5. Le limitazioni al diritto di informazione e di accesso sono espressamente previste da norme giuridiche o per effetto di motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento sull'accesso agli atti, documenti e servizi, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
6. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
7. Il sindaco ha facoltà di differire, secondo i modi e le forme previste, l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso, fino alla formulazione della proposta definitiva, l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti l'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
8. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti, le organizzazioni del volontariato e le associazioni hanno accesso alle strutture e ai servizi del Comune secondo le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini e da quello sull'accesso agli atti, documenti e servizi.
9. L'ufficio relazioni con il pubblico, istituito in conformità delle vigenti disposizioni in materia, assicura ai cittadini i diritti di accesso e di informazione secondo le modalità previste dal regolamento sull'accesso agli atti, documenti e servizi. Assume inoltre ogni idonea iniziativa utile a far conoscere ai cittadini i diritti di accesso e di informazione e le modalità per esercitarli.
10. Le aziende autonome, le istituzioni, i consorzi, le società, gli enti dipendenti dal Comune, i gestori di pubblici servizi di competenza comunale hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.

CAPO 3 – REFERENDUM - DIFENSORE CIVICO

Art. 16-Referendum

1. Il Comune prevede l'uso del referendum come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.
2. Il referendum ha carattere consultivo e abrogativo, deve riguardare solo materia di esclusiva competenza locale e non può tenersi in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali.
3. Il referendum riguarda materie di interesse generale, fatta salva la competenza esclusiva del Comune sulle stesse.

4. Il regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini disciplina le materie che non possono essere oggetto di referendum in quanto in contrasto con leggi, con altri provvedimenti aventi forza di legge o con disposizioni comunque, obbligatorie per il Comune.
5. Il referendum riguarda l'intero corpo elettorale. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini residenti nel Comune alla data di indizione del referendum ed iscritti nelle liste elettorali.
6. La proposta di indizione del referendum è avanzata dal consiglio comunale o per iniziativa popolare.
7. Le proposte avanzate dal consiglio comunale debbono essere approvate con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei consiglieri assegnati. La proposta di iniziativa popolare deve essere avanzata da n. 10 (dieci) elettori e, qualora sia giudicata ammissibile, va sottoscritta da almeno 1.500(millecinquecento) cittadini aventi diritto al voto referendario.
8. Le proposte di indizione di cui al comma 6 (sei) del presente articolo devono preventivamente essere giudicate ammissibili da un comitato di garanti. Il consiglio comunale procede alla nomina del comitato dei garanti.
9. La proposta di referendum deve contenere indicazioni precise dell'oggetto e deve essere formulata in modo chiaro, semplice ed univoco. Limitatamente al referendum abrogativo la proposta può essere formulata solo una volta che l'atto sia divenuto esecutivo.
10. Le decisioni del comitato sono vincolanti e delle stesse il consiglio comunale con propria deliberazione prende atto. Il referendum è indetto con provvedimento del sindaco.
11. Il regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini disciplina i tempi e le modalità di svolgimento del referendum.
12. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno il 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) dei cittadini aventi diritto al voto e se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
13. Il referendum decade qualora intervengano atti amministrativi che accolgono in modo sostanziale, efficace, omogeneo e concorde il quesito sottoposto a referendum. Sulla rispondenza dei suddetti atti al quesito referendario si pronuncia, con decisione vincolante per entrambe le parti, il comitato di garanti di cui al comma 8. (otto) del presente articolo.
14. Il referendum decade altresì in caso di scioglimento degli organi elettivi che lo hanno proposto; va invece posticipato, anche in presenza dello scioglimento degli organi elettivi, qualora sia stato richiesto per iniziativa popolare.
15. Entro 60 (sessanta) giorni dalla consultazione il consiglio comunale proclama l'esito della stessa ed assume gli atti e i provvedimenti consequenziali all'esito del referendum, fatta salva la possibilità in caso di indisponibilità di bilancio, di rinviare l'efficacia delle determinazioni al successivo esercizio finanziario.

Art. 17-Istituto del difensore civico

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico a livello comunale.
2. L'azione del difensore civico si svolge nei confronti del Comune e delle aziende autonome, delle istituzioni, dei gestori di servizi pubblici di competenza comunale e degli enti dallo stesso controllati.
3. Il Comune di Venafro si fa promotore presso gli altri enti pubblici presenti nel territorio affinché il difensore civico possa essere autorizzato ad operare anche al loro interno.

Art. 18-Funzioni del difensore civico

1. In base ai principi costituzionali del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa, il difensore civico vigila sull'operato degli enti di cui all'art. 17 (diciassette). Agisce in particolare a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e della legge 07.08.1990 n. 241, del presente statuto e dei regolamenti del Comune.

2. Il difensore civico, d'ufficio o sulla base delle segnalazioni pervenute, nei limiti delle proprie attribuzioni, contribuisce ad assicurare un miglior risultato dell'azione amministrativa finalizzando il proprio intervento ad una costruttiva collaborazione e al perseguimento dell'interesse pubblico.
3. Il difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune e dagli organi degli enti da esso controllati e di quelli che si avvalgono dello stesso.
4. Ha diritto di accedere a tutti gli atti e non può essergli opposto il segreto d'ufficio. Egli stesso è tenuto, a sua volta, al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.
5. I cittadini singoli o associati hanno facoltà di rivolgere al difensore civico, sotto forma di istanza, anche oralmente, proteste e reclami contro gli abusi commessi, nell'esercizio delle funzioni, dagli organi elettivi e burocratici degli enti di cui all'art. 17 (diciassette).
6. Il difensore civico interviene qualora ritenga possa configurarsi lesione di un diritto soggettivo, di un interesse legittimo o di una norma diretta a presidiare interessi che i cittadini vantano in quantotali.
7. Il difensore civico formalizza ed inoltra all'autorità competente tutti i reclami concernenti disfunzioni di pubblici servizi, qualora agli stessi non sia stata data risposta dagli organi competenti nei tempi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
8. Quando la disfunzione dipende da un comportamento attivo od omissivo del preposto, il difensore civico interviene presso l'autorità sovraordinata per ottenerne la cessazione. Qualora la disfunzione origini da un atto amministrativo ne chiede la revoca o l'annullamento d'ufficio.
9. Il difensore civico, nello svolgimento della propria funzione, ha diritto di richiedere al responsabile del procedimento l'esame congiunto delle questioni sottopostegli e la completa cognizione degli atti implicati.
10. Qualsiasi richiesta o sollecitazione del difensore civico, anche se non accolta, impone l'obbligo della risposta motivata da parte dei responsabili dei servizi ed uffici, entro congruo termine non superiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

Art. 19-Attività del difensore civico

1. Il difensore civico, con cadenza semestrale, redige una relazione dettagliata diretta al consiglio comunale e agli enti che si avvalgono di tale ufficio, nella quale riferisce sull'attività svolta, segnala le disfunzioni e gli abusi riscontrati per sua autonoma iniziativa e quelli su istanza dei cittadini, illustra i risultati conseguiti a seguito del suo intervento. Il difensore civico può presentare all'amministrazione comunale, sulla base delle problematiche affrontate nell'espletamento del suo mandato, proposte atte a semplificare procedimenti amministrativi nonché la fruizione dei servizi.
2. La relazione va iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale o degli organismi corrispondenti degli altri enti pubblici interessati. Il presidente del consiglio valuta se sussistono motivi per l'espressione di indirizzi da parte del consiglio al sindaco ed alla giunta per la soluzione delle problematiche evidenziate nella relazione.
3. Il difensore civico è tenuto ad inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al sindaco e al presidente del consiglio comunale o agli altri enti pubblici interessati. Lo stesso è tenuto a segnalare al sindaco e al segretario comunale/direttore generale comportamenti omissivi tenuti dai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine a richieste o comunicazioni di disservizi dallo stesso effettuate.
4. La relazione di cui al comma 1. (uno) e quelle di cui al comma 3. (tre) del presente articolo sono pubbliche.

Art. 20-Nomina del difensore civico

1. Il difensore civico resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale che lo ha nominato ed è rinnovabile nell'incarico per una sola volta.
2. I poteri inerenti l'ufficio sono comunque prorogati fino all'elezione del successore.

3. Il difensore civico deve risiedere nel Comune da almeno 5 (cinque) anni, è scelto tra persone in possesso dei requisiti per l'eleggibilità a consigliere comunale, di comprovata integrità, preparazione ed esperienza acquisite per incarichi e/o funzioni svolte in enti pubblici o privati, in associazioni, organizzazioni ed organismi di carattere civile, giuridico e sociale. Lo stesso all'atto della candidatura non deve ricoprire incarichi o funzioni in organizzazioni politiche e sindacali.
4. Il difensore civico viene eletto dal Consiglio Comunale. L'elezione avviene in seduta pubblica e a scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 (due terzi) i componenti l'assemblea. Se tale maggioranza non è raggiunta nella prima votazione, l'assemblea procede nella stessa seduta ad una seconda votazione, risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; qualora sia infruttuosa anche quest'ultima votazione, si procede ad un'ulteriore votazione, sempre a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, da tenersi in altra seduta.
5. Il difensore civico può essere revocato dalla carica prima della scadenza del mandato per gravi violazioni di legge o per accertata inadempienza ai doveri del proprio ufficio.
6. La revoca è deliberata dal consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati.
7. Il difensore civico è revocato di diritto dall'incarico qualora si verifichi nei suoi confronti una delle situazioni che ne comportano la ineleggibilità o incompatibilità. Il difensore decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o in presenza delle incompatibilità già dette.
8. Alla carica di difensore civico non sono nominabili:
 - a) i cittadini che rivestano cariche elettive a livello comunale e sovracomunale;
 - b) i dipendenti di enti, istituti ed aziende a partecipazione pubblica presenti sul territorio comunale e quanti hanno rapporti di lavoro o consulenza con il Comune od enti ad esso collegati;
 - c) i membri dei comitati regionali di controllo
 - d) tutti coloro che per ragioni del loro ufficio rientrano tra i soggetti sottoposti all'intervento istituzionale del difensore civico.
 - e) chiunque abbia contenzioso giudiziario ed amministrativo in atto con il Comune in qualità di attore o convenuto.
9. Il difensore civico ha sede presso il Comune e dispone di un proprio ufficio.
10. La giunta determina con specifico provvedimento le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche a disposizione del difensore civico.
11. L'ufficio del difensore civico deve essere accessibile al pubblico, sia da un punto di vista logistico che da quello degli orari.
12. Il difensore civico gode del trattamento indennitario pari alla metà dell'indennità spettante alla carica di assessore comunale. Si applicano allo stesso le disposizioni sui viaggi e missioni previste per gli amministratori comunali.

TITOLO III - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO 1 - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 21-Organismi

1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta.

Art. 22-Norme di carattere generale

1. Il consiglio comunale rappresenta la comunità locale ed è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico amministrativo del Comune.

2. In tale veste esso assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici, privati e gli istituti di partecipazione, attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.
3. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e dai consiglieri assegnati al comune.
4. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e dallo statuto.
5. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
6. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
7. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 23-I Consiglieri

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.
2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio. Hanno diritto, inoltre, di interrogazione, di interpellanza, di mozione, di ordine del giorno ed emendamento che esercitano nelle forme previste dal regolamento del consiglio comunale. La risposta alle interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo è obbligatoria nel termine di 30 (trenta) giorni. Il sindaco o gli assessori rispondono entro detto termine se viene richiesta risposta scritta, in questo caso l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale; qualora sia richiesta risposta orale, l'interrogazione è iscritta, nei termini e con le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale, all'ordine del giorno dello stesso nella prima seduta utile.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dal segretario comunale e dai dirigenti e funzionari del Comune, nonché dalle aziende, enti ed istituzioni da esso dipendenti o a cui partecipa, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del mandato consiliare, rimanendo tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge. Le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti posti in essere dal Comune o dallo stesso detenuti in via stabile sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
4. I consiglieri debbono intervenire alle sedute del consiglio comunale e ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.
5. Il consigliere che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del consiglio, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto. Il consigliere che è impossibilitato ad intervenire alla seduta del consiglio comunale deve darne comunicazione scritta motivata al presidente entro 3 (tre) giorni dallo svolgimento della seduta.
Il Presidente del Consiglio dopo la terza assenza consecutiva non giustificata da parte del consigliere, procede d'ufficio, a notificare allo stesso contestazione delle assenze effettuate e non giustificate. Decorsi dieci (10) giorni dalla notifica, il Consiglio delibera la decadenza e procedere nella stessa riunione alla surrogazione.
6. Ciascun candidato nelle elezioni amministrative per la carica di sindaco, di consigliere comunale o circoscrizionale e ciascuna lista partecipante a dette elezioni deve presentare al momento del deposito della candidatura o della lista al segretario comunale una dichiarazione indicante il tipo e l'ammontare delle spese elettorali che si intende sostenere con le relative fonti di finanziamento. Analoga dichiarazione relativa al rendiconto delle spese, deve essere fatta entro 30 (trenta) giorni dal termine della campagna elettorale.
7. Le dimissioni dalla carica di consigliere vanno presentate per iscritto al consiglio nella persona del presidente e debbono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, procede alla surroga dei

consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 24-Consigliere straniero aggiunto

1. E' istituita la figura del consigliere straniero aggiunto, riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni residenti, il diritto di eleggere propri rappresentanti, chiamati a partecipare ai lavori del consiglio comunale, di informazione preliminare sugli oggetti all'ordine del giorno, con solo diritto di parola.
2. E' demandata al regolamento per l'elezione del Consigliere Straniero Aggiunto la determinazione delle modalità di elezione dello stesso.

Art. 25-Presidenza del consiglio

1. Il consiglio comunale, nella prima seduta, immediatamente dopo la convalida degli eletti, procede con votazioni separate all'elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente del Consiglio, quest'ultimo designato dalla minoranza.
2. Vengono eletti a tali funzioni i consiglieri che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica.
3. In caso di parità per le rispettive cariche si procede senza interruzione ad una votazione di ballottaggio tra i due consiglieri che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Ove anche la votazione di ballottaggio dia risultato di parità, viene proclamato eletto il consigliere più anziano di età.
4. La Presidenza del Consiglio, in caso di assenza o impedimento del Presidente, è assunta dal Vice Presidente nominato. In caso di contemporanea assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere anziano individuato in quello che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, come determinato dall'art.73, comma 6, del T.U.E.L. n.267/2000, e, in caso di parità di cifra in quello più anziano di età. Assente quest'ultimo, la Presidenza è assunta dal consigliere che segue nell'ordine nel verbale di proclamazione degli eletti.
6. Spetta al Presidente del Consiglio:
 - a) Organizzare le sedute del consiglio fissando la data, l'ora ed il luogo di svolgimento delle medesime dopo aver sentito l'ufficio di presidenza;
 - b) Stabilire la data e l'ora delle adunanze del consiglio;
 - c) Formare l'ordine del giorno delle sedute consiliari;
 - d) Convocare, presiedere e dirigere le sedute del consiglio comunale;
 - e) Assicurare il riscontro del sindacato di controllo dei consiglieri comunali,
 - f) Amministrare il fondo di dotazione finanziaria previsto nel bilancio comunale per il funzionamento del Consiglio;
 - g) Adottare gli atti e le misure organizzative necessarie per il buon funzionamento del Consiglio e delle sue articolazioni interne;
 - h) Autorizzare le missioni dei consiglieri comunali;
 - i) Avviare il procedimento di decadenza dei consiglieri comunali;
 - m) Disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili allo svolgimento del Consiglio Comunale;
 - n) Rappresentare il Consiglio comunale ed il Comune ed il Comune quando risultino impediti il Sindaco e gli assessori;
 - o) Formare le delegazioni consiliari nelle cerimonie e manifestazioni pubbliche che prevedono una rappresentanza del Consiglio Comunale;
7. Nel cerimoniale comunale, il Presidente del Consiglio occupa il posto immediatamente successivo a quello del Sindaco.

Art. 26-Mozione di sfiducia e revoca

1. Con la stessa maggioranza di cui al precedente articolo, su proposta motivata, presentata almeno da 1/5 dei consiglieri in carica, il consiglio dispone la revoca del Presidente. La revoca del residente comporta automaticamente la decadenza dall'incarico del Vice Presidente.

Art. 27-Regolamento della Presidenza del Consiglio- Rinvio

1. Il presidente convoca e presiede l'ufficio di presidenza del Consiglio, organismo consultivo del Presidente per la definizione del programma dei lavori del Consiglio e per il coordinamento delle attività delle commissioni consiliari.

2. L'ufficio di presidenza è così costituito:

- Presidente del Consiglio,
- Sindaco,
- Segretario Generale,
- Capo settore affari generali e organi istituzionali.

Art. 28-Funzionamento del consiglio

1. L'attività del consiglio, nel rispetto delle norme statutarie, è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento disciplina le modalità per la convocazione, per la validità delle sedute, per la presentazione e la discussione delle proposte, sulla base dei principi di indirizzo fissati dallo statuto.

2. Sono istituite in seno al consiglio comunale commissioni permanenti, nominate dal sindaco su designazione dei capigruppo con i criteri di proporzionalità e sono composte da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, lo stesso consiglio. Tali commissioni vengono nominate per settori organici di materia, con funzioni referenti, consultive e di istruttoria delle pratiche da trattare nelle adunanze. Il regolamento ne disciplina il funzionamento, il numero e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, salvaguardando la presenza di ciascun gruppo.

3. Il consiglio comunale può altresì istituire con le modalità previste dal regolamento, commissioni speciali di studio per l'esame di particolari materie o attività, fissandone preventivamente la durata. Possono essere nominati, in tali commissioni, anche cittadini che possiedono particolari requisiti professionali, esperienza amministrativa e di eleggibilità.

4. Le commissioni previste da leggi o regolamenti sono disciplinate dalle norme istitutive delle stesse.

5. Il consiglio comunale è riunito validamente in prima convocazione con la presenza della metà dei consiglieri in carica. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei consiglieri in carica. Il consiglio delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento consiliare.

6. Per le nomine e le designazioni, di cui all'art.42 lettera m) del D.lgs 18.08.2000 n.267 e successive modificazioni, espressamente riservate dalla legge alla competenza consiliare, è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti.

7. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

8. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta ed il voto è segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento consiliare.

9. Le commissioni consiliari permanenti e l'ufficio di presidenza possono procedere ad audizioni con soggetti pubblici e privati e con gli organismi della partecipazione, anche su richiesta degli stessi, per questioni di particolare rilevanza e di competenza del consiglio. I rispettivi regolamenti del consiglio comunale e della partecipazione ne disciplinano le forme e le modalità.

10. Di ogni seduta del consiglio è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal regolamento.

11. Il segretario comunale soprintende alla redazione del verbale di cui è unico responsabile. Il verbale riporta in modo sintetico le posizioni espresse dal consiglio. Nella redazione del verbale il segretario comunale può avvalersi di personale idoneo, utilizzando i mezzi tecnici a disposizione.

Art. 29-Conferenza dei gruppi consiliari

1. La conferenza dei gruppi consiliari è formata dal sindaco, dal presidente del consiglio comunale, dal vice presidente del consiglio comunale e dai capigruppo consiliari o loro delegati e dal consigliere straniero aggiunto, qualora istituito, che vi partecipa con solo diritto di parola.

2. La conferenza dei gruppi consiliari è convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale o da chi ne fa le veci. Essa si riunisce di norma prima di ciascuna seduta del consiglio comunale. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a convocare la conferenza entro 5 (cinque) giorni su richiesta motivata del sindaco o di almeno la maggioranza dei capigruppo consiliari.

3. La conferenza esercita le funzioni attribuitele dal regolamento del consiglio comunale e in particolare concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni.

4. Le sedute della conferenza sono valide se sono presenti i capigruppo in rappresentanza di almeno la metà dei componenti il consiglio comunale.

5. Il segretario comunale o suo incaricato e il responsabile degli affari generali o personale assegnato a supporto del consiglio comunale, assistono ai lavori della conferenza.

Art. 30-Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi. La costituzione dei gruppi consiliari avviene secondo le modalità disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

2. Ai gruppi sono assicurati idonei spazi e supporti tecnico - organizzativi per il loro funzionamento. Il regolamento del consiglio comunale stabilisce le modalità di assegnazione e di gestione degli spazi, delle attrezzature e dei servizi necessari.

Art. 31-Convocazione del consiglio

1. Il consiglio comunale si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio, sentito l'ufficio di presidenza.

2. Il presidente è, altresì, tenuto ad indire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Il presidente del consiglio può concordare con l'ufficio di presidenza il calendario di più sedute consiliari.

4. L'avviso di convocazione, comprendente l'elenco degli argomenti da trattare, è comunicato ai singoli consiglieri comunali nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale, prevedendo che, su richiesta dei destinatari, lo stesso possa recapitarsi anche a mezzo di posta telematica od elettronica.

5. L'adunanza in seconda convocazione deve avvenire in altro giorno da prevedersi nell'avviso in prima convocazione, dandone avviso ai consiglieri assenti nella prima adunanza.

Art. 32-Prima seduta

1. La prima seduta del consiglio comunale deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione.
2. La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco per la convalida degli eletti e l'elezione del presidente e del vice presidente dell'assemblea. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto.
3. Il Consiglio Comunale, sempre nella prima seduta, prende atto dell'intervenuta nomina del Sindaco a suffragio universale diretto, riceve il giuramento dello stesso e la comunicazione dei componenti della Giunta e del Vice Sindaco dal medesimo nominati.

Art. 33-Competenza del consiglio

1. Il consiglio comunale è l'organo che stabilisce l'indirizzo amministrativo-politico generale del Comune. Approva lo statuto, adotta gli atti fondamentali. Le sue funzioni non possono essere delegate ad altri organi comunali.
2. Il consiglio comunale esercita le funzioni e le competenze attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti ed in particolare le competenze allo stesso attribuite dall'art. 42 d.lgs 10.08.2000 n.267 e successive modificazioni.

Art. 34-Funzioni di indirizzo politico-amministrativo del consiglio

L'attività di indirizzo politico-amministrativo è esercitata dal consiglio comunale:

- con l'adozione dello statuto e dei regolamenti; con la partecipazione alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal sindaco;
- con la determinazione dei criteri generali per l'adozione da parte della giunta del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- con gli indirizzi stabiliti per la nomina e designazione da parte del sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- con la definizione dei compiti degli organismi di decentramento e partecipazione;
- con gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- con eventuali indirizzi orientativi espressi con ordini del giorno o mozioni sulle attività o funzioni esercitate dal Comune;
- con la valutazione dell'esito di referendum e la determinazione degli indirizzi di attuazione;
- con ogni altra attività, funzione ed intervento per i quali la legge o il presente statuto dispongono l'esercizio da parte del consiglio delle funzioni di indirizzo;
- con il dibattito e decisione su petizioni, interrogazioni e proposte di atto deliberativo presentate o per iniziativa popolare.

Art. 35-Attività di controllo del consiglio comunale

1. Il sindaco, sentita la giunta, elabora ed invia al presidente del consiglio il documento programmatico relativo alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, al fine di esperire la procedura per la definitiva redazione del programma di mandato.
2. L'attività di controllo è funzione che compete al consiglio comunale ed a tutti i consiglieri e viene espletata secondo il regolamento e la vigente normativa in materia.

CAPO 2 - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 36-Norme di carattere generale

1. La giunta è organo di governo del Comune. La giunta collabora con il sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio, ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del consiglio.

Art. 37-Elezione del Sindaco e nomina del Vice Sindaco e degli Assessori

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco e, nella prima seduta successiva alle elezioni, ne dà comunicazione al consiglio, dopo il giuramento.

Art. 38-Composizione della Giunta

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la convoca e la presiede e da un numero di assessori che non può essere superiore a 7 /sette).
2. Gli assessori sono nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori nominati al di fuori del consiglio comunale partecipano al consiglio ma senza diritto di voto. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri.
3. E' fatto divieto agli assessori di ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune. I componenti della giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
6. Le dimissioni dalla carica di assessore vanno presentate al sindaco; esse hanno effetto dal momento della loro presentazione al protocollo del Comune.
7. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco dandone motivata comunicazione al consiglio.
8. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.

Art. 39-Mozione di sfiducia - dimissioni – impedimento – rimozione – decadenza – sospensione o decesso del Sindaco

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti il consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) dei consiglieri assegnati senza computare il sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione al protocollo generale del Comune. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
3. In caso di impedimento, rimozione, decadenza e decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.
Il consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Fino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
4. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni ai sensi del D.lgs. 18.08.2000 n. 265 art. 59 e successive modificazioni.

5. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di giorni 20 dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si provvede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.

Art. 40-Funzionamento della Giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o da chi ne fa le veci.
2. Le sedute della giunta non sono pubbliche salvo diversa decisione della giunta stessa.
3. Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale e in caso di sua assenza o impedimento, il vice segretario. I verbali delle deliberazioni adottate dalla giunta sono sottoscritte dal sindaco e dal segretario comunale o da chi ne fa le veci.
4. La giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità prevale il voto del sindaco o di chi ne fa le veci.
5. La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco, degli assessori e dei dipendenti a cui sono state attribuite funzioni di direzione. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
6. Gli assessori coadiuvano il sindaco per assicurare l'integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo o nella realizzazione di un progetto. In particolare la giunta collabora con il sindaco per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione. Gli assessori elaborano ed aggiornano annualmente un programma delle attività del settore a cui sovrintendono. In detto programma vanno determinati gli indirizzi di azione e i risultati da raggiungere. Il programma è predisposto con il contributo del responsabile del servizio di competenza, è approvato dalla giunta e costituisce il termine di riferimento per la stesura degli obiettivi sulla cui attuazione l'assessore vigila e risponde personalmente al sindaco e alla giunta.
7. Il sindaco e la giunta comunale riferiscono al consiglio sulla propria attività.
8. La giunta invia periodicamente all'ufficio di presidenza del consiglio il proprio programma generale dei lavori.

Art. 41-Competenza della Giunta

1. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale, del direttore generale e dei dirigenti o loro sostituti ove nominati.
2. La giunta opera attraverso deliberazioni collegiali. Nel quadro degli indirizzi e in attuazione degli atti fondamentali del consiglio, la giunta svolge le funzioni di propria competenza, concernenti l'attività amministrativa, con provvedimenti deliberativi nei quali sono indicati i fini, la forma, i mezzi, i criteri a cui debbono attenersi gli altri organi tecnico-burocratici nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive attribuite loro dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Compete alla giunta:
 - a) l'attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione e di decentramento;
 - b) la vigilanza sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllate dal Comune;
 - c) la predisposizione di atti e regolamenti di competenza del consiglio, previsti dalla legge e dallo statuto e le relative modificazioni;
 - d) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni, purché siano previsti in atti fondamentali del consiglio o che ne costituiscono mera esecuzione, nel rispetto delle attribuzioni che la legge, lo statuto e i regolamenti assegnano agli organi burocratici;

- e) l'approvazione di progetti relativi a singole opere pubbliche, di programmi esecutivi, di disegni attuativi degli stessi programmi, nell'ambito delle linee e degli indirizzi previsti nei programmi approvati dal consiglio;
- f) l'adozione del regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal consiglio comunale;
- g) la determinazione in ordine alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, fatti salvi i compiti attribuiti agli organi burocratici dallo statuto e dai regolamenti comunali;
- h) la predisposizione dello schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica ;
- i) la definizione del piano esecutivo di gestione dell'esercizio di cui alla normativa sull'ordinamento contabile e finanziario;
- l) ogni altro atto che non rientri nelle competenze del sindaco, degli organismi di decentramento e dei dirigenti.

CAPO 3 – IL SINDACO

Art. 42-Competenza del Sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale.
2. Il sindaco rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate o subdelegate al Comune e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.
3. Il sindaco assicura l'unità di indirizzo amministrativo dell'azione comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, che gli rispondono personalmente. Spetta al sindaco la responsabilità di garantire la traduzione degli indirizzi deliberati dal consiglio in atti e programmi operativi che ne consentano la realizzazione.
4. Il sindaco convoca e presiede la giunta, dirige e coordina i lavori della stessa garantendone la collegialità dell'azione e mantenendo l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
5. Spetta al sindaco, in quanto organo responsabile dell'amministrazione comunale:
 - a) nominare il segretario comunale e conferire eventualmente al medesimo le funzioni di direttore generale, i responsabili dei servizi e delle altre tipologie direzionali previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; Il sindaco, altresì può nominare propri collaboratori esterni con contratto a tempo determinato o a prestazione professionale anche occasionale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo sull'attività sindacale.
 - b) emana direttive e promuove conferenze di servizi per l'esercizio di funzioni di competenza comunale;
 - c) assegna, in seguito all'approvazione definitiva del bilancio e successivamente ad una apposita delibera di giunta che ne determina l'ammontare, ai sensi del regolamento di contabilità, i budget finanziari rimessi alla gestione dei dipendenti che ricoprono funzioni di direzione;
 - d) risolve, avvalendosi del direttore generale, ove nominato, eventuali conflitti di competenza, attivi e passivi, nonché coordina e dà impulso agli interventi la cui progettazione, sovrintendenza e verifica siano affidati al compito congiunto di più organi o apparati dell'amministrazione, ovvero richiedano l'integrazione funzionale rispetto all'ordinario assetto delle competenze;
 - e) promuove iniziative ed impartisce direttive atte ad assicurare che uffici, servizi, società o altri enti pubblici o privati appartenenti al Comune o a cui lo stesso partecipa, svolgano la loro attività

secondo gli indirizzi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli obiettivi attuativi espressi dalla giunta;

f) promuove indagini e verifiche amministrative, sull'attività del Comune nonché delle Istituzioni, Aziende, Società o altri Enti pubblici e privati appartenenti o partecipati dal Comune;

g) rappresenta il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per tale incombenza un proprio delegato, dandone tempestiva comunicazione al consiglio;

h) assume l'iniziativa, conclude e sottoscrive accordi di programma, ferma restando la sua facoltà di delegare assessori o dirigenti comunali per la partecipazione alle singole sedute;

i) promuove il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti nel territorio, sia nelle forme di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con iniziative per attivare flussi e scambi di informazioni sull'attività dei soggetti pubblici di interesse della collettività locale;

l) sospende l'adozione di atti specifici concernenti l'attività delegata ai singoli assessorati per sottoporli all'esame della giunta;

m) provvede, sentiti i capigruppo, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

n) impartisce direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;

o) emana ordinanze conformi alle leggi ed in attuazione di norme regolamentari generali, nei casi espressamente previsti dalla legge o quando l'ordinanza rivesta i caratteri di atto normativo, di atto con ampia discrezionalità di scelta e di indirizzo; emana altresì, quale ufficiale di Governo, ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino la pubblica incolumità;

p) il sindaco ha facoltà di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi e uffici pubblici;

q) coordina e riorganizza, in base agli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi e uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

r) convoca forum dei cittadini a livello comunale;

s) convoca i comizi per i referendum consultivi.

6. Al sindaco è interdetto ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

7. Gli atti del sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono la denominazione di decreti.

Art. 43-Linee programmatiche

1. Il sindaco, sentita la giunta, elabora le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato amministrativo. Egli invia detto documento al presidente del consiglio, al fine di esperire la procedura per la definitiva redazione del programma di mandato.

2. Il sindaco, ove ravvisi la necessità di un adeguamento del programma, sia in base alle risultanze della verifica e delle valutazioni espresse dal consiglio, sia per motivi ed eventi sopravvenuti, provvede, sentita la giunta, alle integrazioni e modifiche ritenute necessarie inviando il documento di adeguamento al presidente del consiglio per l'approvazione da parte del consiglio stesso nei modi e nei termini di cui al documento iniziale.

Art. 44-Vice Sindaco

1. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

2. In caso di contestuale assenza o di impedimento temporaneo del sindaco e del vice sindaco, le funzioni del sindaco sono esercitate dagli assessori secondo l'ordine di elencazione nel documento di comunicazione al consiglio della composizione della giunta.

Art. 45-Deleghe

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti e comunque collegata ad obiettivi specifici sottoposti a verifica.
3. L'atto di delega in forma scritta obbligatoria indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
4. La potestà del delegato concorre con quella del sindaco e non la sostituisce ed il sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
5. Può, altresì, conferire incarichi specifici e speciali a consiglieri, che possono, a suo insindacabile giudizio, assolvere a mandati particolari, atti a realizzare una qualificata incisività nella azione politica ed amministrativa, per la migliore realizzazione delle linee programmatiche approvate dal consiglio comunale e relative alle azioni ed i progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. La delega e l'incarico possono essere revocati dal sindaco, con provvedimento motivato, in qualunque momento.
7. I provvedimenti di delega e di revoca sono comunicati al consiglio.

Art. 46-Responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della gestione.

Art. 47-Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge, i componenti degli organi comunali debbano astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti debbono astenersi quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Il divieto di cui al comma 1 (uno) comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
3. Il presente articolo si applica anche al segretario comunale e al vice segretario.

TITOLO IV - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO 1 – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 48-Principi generali dell'organizzazione

1. Il Comune disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi comunali elettivi.
3. Per il perseguimento di tale finalità si adoperano con distinti ruoli e distinte sfere di azione, nella pari dignità istituzionale, gli organi elettivi, cui spettano poteri di indirizzo e di controllo, e gli organi burocratici, cui spetta la gestione amministrativa.

Art. 49-Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati con apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in conformità alle disposizioni di legge, del presente statuto e nel rispetto delle norme contrattuali per il personale degli enti locali.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è adottato dalla giunta in conformità a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione previsti dall'ordinamento e dal presente statuto e ai criteri espressi dal consiglio comunale.
3. L'organizzazione di cui al comma 1. (uno) si uniforma al principio per il quale gli organi di governo definiscono, anche con atti di indirizzo, gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
4. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità e flessibilità in relazione alle esigenze dell'ente e in funzione del programma di governo. Nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, l'organizzazione può prevedere la mobilità negli incarichi sia a livello dirigenziale e di direzione, sia in tutte le posizioni di lavoro in cui è più elevato il grado di discrezionalità dei dipendenti, ciò al fine di assicurare una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa a garanzia dei cittadini.
5. Il regolamento definisce criteri e caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando per ciascuno di essi le responsabilità attribuite e i risultati attesi.
6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle attribuzioni gestionali proprie dei responsabili, ne specifica le modalità attuativo-esecutive, anche distinguendole in relazione alla complessità delle rispettive attività di produzione diretta e di supporto. Determina le modalità attraverso cui i responsabili gestiscono le risorse reali e personali loro attribuite, nonché quelle occorrenti a sopperire eventuali carenze nell'organico o altre situazioni legate alla temporanea assenza di personale e quelle relative all'eventuale trasferimento di personale tra le strutture, le altre eventuali tipologie organizzative attivate e nell'ambito delle unità e degli uffici dalle stesse ricomprese.
7. Il regolamento disciplina l'oggetto, le modalità di convocazione, partecipazione e pubblicità della conferenza dei responsabili di settore.

Art. 50-Funzioni di direzione

1. Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione alla dirigenza dei compiti e delle responsabilità gestionali.
2. Il sindaco conferisce gli incarichi dirigenziali a tempo determinato con provvedimento motivato con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta

specializzazione anche esterni, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, secondo quanto disposto dall'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 e succ. Mod.

Art. 51-Dirigenti - Funzioni e responsabilità

1. Compete ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme stabilite dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, dell'imparzialità, dell'efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell'ente.
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, il presente statuto e i regolamenti espressamente non hanno riservato agli organi di governo dell'ente. Ai dirigenti compete altresì, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, promuovere e resistere alle liti, nonché conciliare e transigere, gli atti relativi vengono assunti tenuto conto dei criteri e degli indirizzi espressi dalla giunta.
4. Sono attribuiti ai dirigenti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali in particolare quelli indicati dal 3° comma dell'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e succ. Mod e da altre norme in materia di direzione e organizzazione della pubblica amministrazione.

Art. 52-Funzioni di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono l'istituzione di servizi e strumenti per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo strategico e di controllo interno di gestione previsti dalla legge, nonché per la valutazione della struttura dirigenziale.
2. L'attività di controllo strategico è finalizzata a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti di indirizzo politico. Essa consiste nell'analisi preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le funzioni affidate dalle norme, gli obiettivi programmatici prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nell'identificazione di eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
3. L'attività di controllo di gestione è finalizzata a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. Le modalità per l'effettuazione di detto controllo sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal regolamento sull'ordinamento finanziario e contabile.
4. I risultati relativi alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico ed al controllo di gestione sono portati a conoscenza, con le modalità previste dai regolamenti, degli organi di vertice dell'amministrazione e degli organi di indirizzo politico-amministrativo.

Art. 53-Segretario Generale

1. Il Comune ha un segretario generale, iscritto nell'albo previsto dal D.P.R. n.465/97. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definiti nei regolamenti di funzionamento dell'ente.
3. Il segretario può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

4. Il segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal sindaco.

5. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

Art. 54-Vice Segretario

1. E' istituita la figura del vice segretario con funzioni vicarie del segretario in caso di vacanza o di sua assenza o impedimento.

2. Il vice segretario collabora con il segretario comunale e lo coadiuva nelle proprie funzioni, anche attraverso l'espletamento di competenze dallo stesso delegategli.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i criteri e le modalità per la nomina del vice segretario.

CAPO 2 – SERVIZI PUBBLICI

Art. 55-Modalità di gestione

1. Per la gestione dei servizi pubblici il Comune adotta una delle forme previste dall'articolo 113 della legge 18.08.2000, n. 267 o dalle altre norme vigenti in materia.

2. La scelta della forma di gestione da adottare viene operata dal consiglio comunale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

3. Il consiglio comunale approva unitamente alla relazione previsionale e programmatica corredata al bilancio preventivo il piano generale dei servizi pubblici svolti dal Comune. Il piano deve indicare le caratteristiche e le dimensioni dei servizi, la forma di gestione scelta, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità da perseguire, il piano finanziario di intervento e di gestione.

4. Il Comune, in applicazione dei principi di decentramento e sussidiarietà previsti dalla legge, attua e favorisce, sulla base delle norme regionali, l'organizzazione a livello sovracomunale dei servizi per ambiti territoriali ottimali. Lo stesso favorisce e promuove l'organizzazione di servizi autonomamente gestiti dalla società civile attraverso le sue diverse componenti: cittadini, famiglie e formazioni sociali.

5. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per l'organizzazione dei servizi, negli atti o nei regolamenti istitutivi vanno previsti i criteri di rapporto e le forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune, al fine di assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 56-Carta dei servizi pubblici

1. L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria carta dei servizi.

2. La carta dei servizi individua, rende pubblica e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo e di controllo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione.

3. Il consiglio comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.

Art. 57-Partecipazione e controllo del cittadino utente

1. E' garantita, nelle forme e con i mezzi più idonei a ciascun cittadino utente l'informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, l'indicazione delle condizioni e dei requisiti che sono necessari per accedervi, le caratteristiche delle prestazioni che possono essere richieste ai singoli servizi.
2. E' garantito al singolo cittadino utente l'accesso ai servizi. Le forme e le modalità dell'accesso sono le stesse previste per gli enti, le associazioni, le organizzazioni del volontariato dall'Art. 15 (quindici) del presente statuto, dal regolamento sul diritto di accesso agli atti, ai documenti ed ai servizi, e dalle carte dei servizi previste dall'Art. 57 (cinquantasette) del presente statuto.
3. Il Comune riconosce e consulta, nelle forme previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini e dai regolamenti per materia, i comitati e le organizzazioni dei cittadini utenti autonomamente costituiti con funzioni di controllo e proposta sulla gestione dei servizi.

Art. 58-Partecipazione a società per azioni con partecipazione minoritaria

1. Il comune di Venafro può, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento dei servizi, per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico e per il sostegno ad attività formativo-culturali, economiche, innovative e in settori ritenuti strategici o fondamentali per favorire lo sviluppo e la crescita economica e culturale equilibrata del territorio, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite e/o partecipare a società di capitali senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche o in analogia alle regole seguite per gli strumenti della programmazione negoziata. La scelta dei soci privati e l'eventuale collocazione delle quote o azioni avverranno con procedura di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere che al comune sarà riservata la nomina di uno o più amministratori e sindaci. In ogni caso una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso.
2. La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria del comune di Venafro è disciplinata, per quanto non previsto, dal DPR 16.09.1996, n. 533 e dal D.Lgs 267/2000.
3. Per la realizzazione delle opere si applicano le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, Il comune di Venafro potrà rilasciare garanzia fideiussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al presente articolo.

CAPO 3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 59-Procedimento amministrativo

1. Il Comune si avvale dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli pubblici o privati, ammessi nell'ordinamento e non espressamente vietati dalle leggi per il perseguimento dei propri fini.
2. L'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati a norma della legge 07.08.1990, n. 241 e nel rispetto delle disposizioni legislative di settore.
3. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Per i procedimenti amministrativi che coinvolgono vari interessi pubblici o che necessitano di intese o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14 della legge 07.08.1990 n.241. (verificare se conferenza di servizi).

4. Per ogni procedimento, il regolamento determina l'unità organizzativa e il soggetto responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. Le determinazioni regolamentari sono rese pubbliche nelle forme più idonee.
5. E' garantita, attraverso misure organizzative idonee, l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini a norma della legge.

Art. 60- Partecipazione al procedimento amministrativo

1. E' assicurata la partecipazione dei soggetti direttamente interessati o portatori di interessi pubblici o privati o di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale a norma della legge 07.08.1990, n. 241 e secondo le modalità ed i termini previsti da apposito regolamento.
2. Ove sussistono oggettive e concrete ragioni di urgenza è facoltà dell'amministrazione adottare provvedimenti cautelari, anche prima di porre in essere quanto previsto nel comma 1. (uno).

Art. 61-Giusto procedimento

1. Tutti i procedimenti che conseguano obbligatoriamente ad un istanza o che sono iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso. Il termine per la conclusione di ogni procedimento è determinato dal regolamento, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
2. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento di pubblici concorsi ed il personale è fornito di motivazione a norma dell'articolo 3 della legge 07.08.1990, n. 241. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. In ogni atto notificato al destinatario è indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO CONTABILE

CAPO 1 – AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 62-Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 63-Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera entro il termine previsto dalla legge e/o dal regolamento di contabilità il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, della annualità, della veridicità, del pareggio economico e finanziario e della pubblicità.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Molise.
3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, progetti ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

Art. 64-Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

1. Il consiglio comunale approva il regolamento di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

CAPO 2 – REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 65-Revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da 3 (tre) membri.
2. I componenti del collegio sono scelti ai sensi dell'articolo 234 comma 2 del D-lgs, n. 267/2000. Ad essi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile. Durano in carica 3 (tre) anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, possono depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali.
4. Partecipano, se invitati, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio e della giunta. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare nel conto di bilancio.
5. Il collegio dei revisori esercita altresì, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il collegio dei revisori svolge inoltre tutte le funzioni ad esso demandate dalle norme legislative in materia.
6. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.

Art. 66-Dimostrazione dei risultati di gestione

1. I risultati della gestione sono dimostrati attraverso il rendiconto, la giunta allega al conto di bilancio una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporti ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. Il conto di bilancio è approvato a maggioranza dei consiglieri assegnati entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.
3. Il segretario ed il ragioniere accompagnano la proposta del conto consuntivo alla giunta municipale con una relazione congiunta contenente valutazioni operative sulla gestione, proposte e suggerimenti per il miglioramento della stessa.

Art. 67-Controllo economico interno della gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità del buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 165/2001, dal presente statuto e dal regolamento di contabilità e comunque dalla normativa vigente.

2. Il controllo di gestione è diretto a verificare lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del Comune ed è svolto con cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità. Il controllo di gestione è svolto in riferimento a singoli servizi e centri di costo così come individuati dalla giunta e si articola sulla base di quanto previsto dalle altre leggi in materia.

4. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi definiscono, ognuno per quanto di competenza, le modalità e le strutture demandate all'effettuazione della funzione del controllo di gestione in conformità con le leggi che lo disciplinano.

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

CAPO 1 – PRINCIPI GENERALI

Art. 68-Collaborazione fra Enti

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con i Comuni, con la Provincia, la Regione ed altri enti pubblici e privati quale mezzo per svolgere, nel modo più efficiente e coordinato, quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche si prestano a gestione unitaria con altri enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini e per evitare dispersioni o sovrapposizioni di competenza.

CAPO 2 - FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 69-Convenzioni e consorzi

1. Le forme associative, di cui agli articoli 30 e 31 del D.lgs 267/2000, sono utilizzate secondo le necessità e la convenienza in relazione al bisogno pubblico da soddisfare e in attuazione dei principi di cooperazione ed integrazione affermati dal presente statuto.

2. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici sono regolati da apposite convenzioni.

3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di personale distaccato dagli enti partecipanti ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

Possono altresì essere delegati ad enti sovracomunali od a comuni contermini l'esercizio di funzioni a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

4. Per l'esercizio di funzioni o di servizi, anche a carattere imprenditoriale, il Comune può partecipare a consorzi.

5. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva le funzioni di indirizzo e controllo degli enti aderenti

Art. 70-Unione tra Comuni

1. Il Comune di Venafro, in ragione del suo ruolo di riferimento e bacino di utenza di interessi e servizi socio-economico-culturali di un territorio, si fa promotore, di iniziative atte a costituire

l'Unione tra uno o più Comuni al fine di esercitare congiuntamente alcune funzioni di competenza di ciascun ente.

2. La costituzione dell'Unione, da realizzarsi negli ambiti e nei termini previsti dalla legge, è finalizzata a creare una rete permanente di cooperazione tra i Comuni aderenti, in grado di realizzare sia economie di azione che di scala, nonché l'integrazione dell'azione politica per quanto attiene, in particolare, alle funzioni in materia di pianificazione territoriale, ed alla gestione di servizi a rete, quali lo smaltimento dei rifiuti, i servizi informatici e informativi, i servizi ambientali, i servizi alla persona.

Art. 71-Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di altri enti e soggetti pubblici, il sindaco, sulla base degli indirizzi, dei piani e programmi approvati dagli organi collegiali competenti, promuove ed interviene nell'accordo.

2. Il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma anche su richiesta di uno o più soggetti interessati e sottoscrive l'atto che formalizza il consenso delle amministrazioni partecipanti.

3. Per le modalità, i contenuti e le procedure inerenti gli accordi di programma si rinvia alle disposizioni dell'articolo 34 de D.lgs 267/2000

TITOLO VII – RETE CIVICA

CAPO 1 – STRUTTURA E SCOPI

Art. 72-Rete Civica

E' istituita per il comune di Venafro una Rete Civica.

La rete civica del Comune di Venafro è uno strumento telematico interattivo promosso e sostenuto dal medesimo Ente locale. Esso è finalizzato alla diffusione e all'utilizzo delle nuove tecnologie al servizio dei cittadini. Si tratta, infatti, di una rete informatica che raccoglie informazioni su servizi e prestazioni relativi all'Ente Pubblico Locale, alla Pubblica Amministrazione e alla città in generale. Tale rete s'innesta nel più generico processo di globalizzazione della Pubblica Amministrazione attraverso il collegamento alla Rete Internet.

Art. 73-Scopi e Servizi

A)- Gli scopi che la rete civica di Venafro si propone di perseguire sono:

- Favorire, in modo integrato, coordinato e trasparente, l'accesso dei cittadini alle informazioni aggiornate di pubblica utilità, a servizi concreti, utili e semplificati (utilizzando sistemi internet, intranet ed extranet), agli uffici online facilitando così i rapporti con la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione locale.

- Rendere realmente e progressivamente accessibile a tutti la rete e i suoi contenuti attraverso un processo di sensibilizzazione e formazione dei cittadini, degli Enti, Associazioni, Sindacati, Circoli, soggetti economici e politici, e la predisposizione di postazioni di accesso pubblico.

- Ampliare gli spazi di democrazia diretta e continua favorendo la comunicazione attiva multidirezionale tra le Pubbliche Amministrazioni, tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione e tra i cittadini stessi favorendo una loro maggiore partecipazione alla vita sociale e politica della città (luoghi pubblici di discussione con gli amministratori e tra cittadini, consultazioni telematiche).

- Promuovere la città dal punto di vista economico, culturale, turistico (sportello unico per le imprese online, promozione area, promozione commercio elettronico, virtual tour).

- Favorire la diffusione dell'accesso agli strumenti telematici più avanzati;
- Fare della rete un mezzo di comunicazione moderno a disposizione dei cittadini;
- Offrire informazioni, servizi e nuove opportunità di dialogo diretto con l'Amministrazione;
- Acquisire pareri, proposte e suggerimenti da parte dei cittadini;
- Dare progressivamente sempre più notizie sulla città visibili in tutto il mondo;
- Sviluppare e rafforzare la consapevolezza comunitaria dei cittadini;
- Accrescere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

B) - I servizi che la rete civica si propone di offrire si dividono in tre categorie:

SERVIZI INFORMATIVI;

SERVIZI COMUNICAZIONALI;

SERVIZI TRANSNAZIONALI;

Art. 74-Servizi Informativi

Il comune di Venafro attraverso la sua rete civica diffonde informazioni inerenti la P.A. locale e nazionale, dando piena attuazione al principio di trasparenza della Pubblica Amministrazione

Art. 75-Servizi Comunicazionali

Il comune di Venafro attraverso la sua rete civica offre uno strumento di comunicazione e partecipazione del cittadino al Governo Locale (teledemocrazia) in piena attuazione del principio di partecipazione del cittadino alla P.A.

Art. 76-Servizi Transnazionali

Il comune di Venafro attraverso la sua rete civica offre ai cittadini della città di Venafro alcuni servizi telematici che danno la possibilità all'utente di collegarsi con reti di archivi di pubbliche amministrazioni connesse alla rete globale (INTERNET), di partecipare in tempo reale a Forum di discussione, consultare database di archivi mondiali e biblioteche.

Art. 77-Regolamento – Rinvio

Un apposito regolamento disciplina le modalità di gestione e funzionamento della Rete Civica del Comune di Venafro. Nello stesso s'indicano le finalità della Rete Civica, le attività consentite ed i servizi gratuiti offerti dal Comune ai cittadini ed alle associazioni no-profit.

TITOLO VIII - ATTIVITA' NORMATIVA E NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO 1 – STATUTO

Art. 78-Statuto e modifiche statutarie

1. Lo statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia organizzativa del Comune e l'esercizio, per la comunità, delle funzioni che allo stesso competono nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo statuto è liberamente formato ed adeguato dal consiglio comunale con la partecipazione della società civile organizzata nella comunità locale.
3. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con le maggioranze e le procedure previste dalla legge e con le modalità disciplinate dal regolamento del consiglio comunale, così come le modifiche allo stesso.

4. L'approvazione di qualsiasi modificazione dello statuto comporta la riproduzione integrale del testo aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino, l'immediata percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportuna annotazione con quello originario.

CAPO 2 – REGOLAMENTI

Art. 79-Potestà regolamentari

Nel rispetto della legge e del presente statuto il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni, degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni. 2. I regolamenti, se non diversamente previsto dalla legge, entrano in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.

3. Gli schemi di regolamento relativi a disposizioni di interesse della collettività, prima della loro adozione, sono sottoposti alla consultazione dei soggetti interessati nelle forme più idonee.

4. Le disposizioni dei regolamenti debbono essere coordinate tra loro e con il presente statuto al fine di realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale.

Art. 80-Regolamenti vigenti

1. Le norme regolamentari in essere continuano ad applicarsi compatibilmente con la legge e con il presente statuto fino all'adeguamento degli stessi.

CAPO 3 – APPLICAZIONE

Art. 81-Entrata in vigore dello statuto

1. Con l'entrata in vigore dello statuto è automaticamente abrogata ogni precedente disposizione statutaria presente presso il Comune.

2. Del presente statuto è assicurata la conoscenza attraverso la divulgazione presso i cittadini che risiedono nel Comune e presso gli enti e le persone giuridiche che vi hanno sede, oltre a quelle forme espressamente richieste dalla legge nonché attraverso la diffusione telematica.

Art. 82-Norme transitorie

1. Tutte le nomine in atto e tutti gli atti emanati in vigenza del precedente statuto conservano la loro efficacia fino alla loro scadenza naturale.

Art. 83-Le Fonti

1. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune di Venafro.

2. Il quadro delle fonti è completato, in conformità al D.lgs n. 267 del 18. agosto 2000 (TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI) e successive modificazioni o/e integrazioni, dai Regolamenti attuativi.